



Parere dell'Associazione italiana biblioteche sulla causa *Vereniging Openbare Bibliotheken (VOB) Vs. Stichting Leenrecht* - Pregiudiziale C 174-15 sottoposta alla Corte di Giustizia dell'UE e da questa, per un parere preliminare, agli stati membri

28 giugno 2015

Oggetto e fondamento giuridico della domanda di pronuncia pregiudiziale

Interpretazione della nozione di «prestito» nella direttiva 2006/115/CE – Portata del (la possibilità di derogare al) diritto di prestito – Esaurimento del diritto di distribuzione, ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 2001/29/CE

Questioni pregiudiziali

1) Se gli articoli 1, paragrafo 1, 2, paragrafo 1, lettera b) e 6, paragrafo 1, della direttiva 2006/115 debbano essere intesi nel senso che nel termine «prestito», ai sensi di dette disposizioni, sia compresa anche la cessione in uso, ma non ai fini di un beneficio economico o commerciale diretto o indiretto, di romanzi, raccolte di racconti, biografie, cronache di viaggio, libri per bambini e letteratura per l'infanzia protetti da diritto d'autore, quando il prestito viene effettuato da istituzioni aperte al pubblico – caricando sul server dell'istituzione una copia in formato digitale (riproduzione A) e consentendo ad un utente di riprodurre detta copia scaricandola sul proprio computer (riproduzione B), – mentre la copia realizzata dall'utente durante lo scaricamento (riproduzione B), non è più utilizzabile alla scadenza di un periodo limitato di tempo e – nel corso di tale periodo gli altri utenti non possono scaricare la copia (riproduzione A) sul loro computer.

Rispetto alla prima questione pregiudiziale posta nella causa C-174/15, la risposta non può che essere affermativa.

Come osservato da EBLIDA, ai sensi dell'art. 1 paragrafi 1 e 2 della direttiva 2006/115, il diritto di noleggio e prestito è una fattispecie diversa dal diritto di distribuzione e presenta caratteristiche diverse, tra cui quella relativa all'esaurimento: mentre quest'ultimo, regolato dalla direttiva 2001/29/CE, si esaurisce con il primo atto di vendita o distribuzione nell'UE (talché la copia distribuita per la prima volta e legittimamente acquisita da altro soggetto può legittimamente essere rivenduta e ridistribuita entro l'UE), il secondo, regolato dalla direttiva 2006/115, non si esaurisce con la vendita o la distribuzione, ovvero il legittimo beneficiario del noleggio o del prestito non può a sua volta noleggiare o prestare l'opera che gli è stata noleggiata o prestata.

Quanto alla definizione del concetto di prestito, per l'art. 2, paragrafo 1, lettera b, della direttiva 2006/115 esso consiste nella “la cessione in uso, per un periodo limitato di tempo ma non ai fini di un beneficio economico o commerciale diretto o indiretto, quando il prestito viene effettuato da istituzioni aperte al pubblico”; nella versione in inglese della direttiva, non si parla di cessione in

uso, ma di “messa a disposizione”: “‘lending’ means making available for use, for a limited period of time and not for direct or indirect economic or commercial advantage, when it is made through establishments which are accessible to the public”.

Il successivo art. 6 *Deroghe al diritto esclusivo di prestito da parte di istituzioni pubbliche*, ammette un’eccezione al diritto esclusivo di prestito affermando “1. Gli Stati membri possono derogare al diritto esclusivo previsto all’articolo 1 per il prestito da parte di istituzioni accessibili al pubblico, a condizione che almeno gli autori ricevano una remunerazione per tale prestito. Gli Stati membri hanno la facoltà di stabilire tale remunerazione tenendo conto dei loro obiettivi di promozione culturale”.

Come si vede, l’art. 6 della direttiva 2006/115 - nell’affermare che uno stato membro può introdurre un’eccezione al diritto esclusivo di prestito, consentendo la cessione in uso ovvero la messa a disposizione, per finalità non commerciali, di originali o copie di opere tramite istituti pubblici - non menziona lo specifico medium in cui tale prestito, ovvero tale messa a disposizione/cessione in uso temporaneo degli originali e delle copie di opere protette, possa avvenire.

Il fatto che, nella fattispecie considerata, il prestito avvenga caricando una copia in formato digitale dell’opera (*riproduzione A*) su server dell’istituzione e consentendo all’utente lo scaricamento sul proprio dispositivo di una copia (*riproduzione B*) non più utilizzabile dopo un certo periodo di tempo durante il quale la riproduzione messa a disposizione dalla biblioteca o da altro istituto accessibile al pubblico resta non accessibile da parte di altri utenti, è del tutto conforme al concetto di messa a disposizione/concessione in uso temporaneo di originali o copie di opere.

Di recente, nella decisione sul caso C-117/13 *Technische Universität Darmstadt v Eugen Ulmer KG*, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha avuto occasione di chiarire che più eccezioni ai diritti esclusivi possono essere combinate tra loro e applicate a una stessa fattispecie (<http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2014-09/cp140124en.pdf>). In quella causa è stata affermata la conformità alle direttive europee della digitalizzazione (per i propri servizi), la messa a disposizione del pubblico tramite terminali dedicati di istituti pubblicamente accessibili delle copie digitalizzate di opere presenti nelle raccolte di tali istituti, al fine di consentirne la riproduzione per uso personale (a titolo di copia privata) e la stampa da parte dell’utente, per effetto del combinato disposto di tre eccezioni ai diritti di riproduzione e comunicazione al pubblico.

Anche nel caso C-174/15 siamo in presenza della legittima combinazione di più eccezioni previste dalle direttive europee, ma in questo caso esse sono:

- L’eccezione di cui all’art. 6 della direttiva 2006/115 sul prestito, di cui sopra;
- L’eccezione al diritto di riproduzione nel caso di riproduzioni effettuate dalle biblioteche per i loro servizi: la *riproduzione A* effettuata dall’istituto aperto al pubblico, al fine di darla in prestito e in modo tale che nessuno vi abbia accesso per la durata di ciascun prestito, corrisponde infatti all’eccezione al diritto esclusivo di riproduzione di cui all’art. 5, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 2001/29, che consente agli stati membri di prevedere un’eccezione a favore delle biblioteche e ad altri istituti accessibili al pubblico affinché possano riprodurre opere presenti nelle loro raccolte *per i loro servizi*;
- L’eccezione ai diritti esclusivi di riproduzione e comunicazione al pubblico per consentire utilizzazioni legittime (nella fattispecie, il prestito bibliotecario): la *riproduzione B*, ovvero il download effettuato dall’utente di una copia a carattere temporaneo che non è più utilizzabile al termine di un periodo di tempo predefinito corrisponde appieno all’eccezione di cui all’art. 5 paragrafo 1 della direttiva 2001/29/CE (l’unica eccezione a recepimento obbligatorio negli stati membri), per la quale sono esentati dal diritto esclusivo di riproduzione “gli atti di riproduzione temporanea di cui all’articolo 2 privi di rilievo economico proprio che sono transitori o accessori, e parte integrante e essenziale di un procedimento tecnologico, eseguiti all’unico scopo di consentire: a) la trasmissione in rete tra terzi con l’intervento di un intermediario o b) un utilizzo legittimo di un’opera o di altri materiali”.

2) In caso di risposta affermativa alla prima questione, se l'articolo 6 della direttiva 2006/115 e/o un'altra disposizione del diritto dell'Unione osti a che gli Stati membri assoggettino l'applicazione della restrizione del diritto di prestito, prevista all'articolo 6 della direttiva 2006/115, alla condizione che la copia dell'opera messa a disposizione dall'istituzione (riproduzione A) sia stata diffusa presso il pubblico con una prima vendita o un diverso trasferimento di proprietà della copia in parola nell'Unione ad opera del titolare del diritto o con il suo consenso, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2001/29.

No. I termini di legittimità dell'eccezione di cui all'art. 6 della direttiva 2006/115 sono già chiari tenuto conto del combinato disposto degli articoli 1, 2 e 6. Le raccolte delle biblioteche e di altri istituti accessibili al pubblico sono formate non solo da acquisti, ma anche da doni, lasciti e da copie d'obbligo ad esse consegnate per i loro servizi. Oggetto del prestito possono essere tutte le opere legittimamente ottenute dalle biblioteche per i loro servizi.

3) In caso di risposta negativa alla seconda questione, se l'articolo 6 della direttiva 2006/115 imponga altri requisiti all'origine della copia concessa in uso dall'istituzione (riproduzione A), come ad esempio che la copia provenga da una fonte legale.

Sì. Le biblioteche e gli altri istituti accessibili al pubblico sono sottoposte alla legge e rappresentano l'interesse pubblico. Non accolgono nelle loro raccolte opere che non siano state legittimamente acquisite o altrimenti ottenute.

4) In caso di risposta affermativa alla seconda questione se l'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2001/29 debba essere inteso nel senso che nella prima vendita o nel diverso trasferimento di proprietà del materiale di cui trattasi rientri anche la concessione in distanza mediante scaricamento per un periodo di tempo illimitato di una copia digitale di romanzi, raccolte di racconti, biografie, cronache di viaggio, libri per bambini e letteratura per l'infanzia protetti da diritto d'autore.

Sì. Non si capirebbe altrimenti a che scopo gli istituti accessibili al pubblico debbano pagare per ottenere in licenza detti materiali, dal momento che il loro unico interesse è quello di renderli disponibili al pubblico. È semmai auspicabile che i produttori non rifiutino di vendere le loro opere alle biblioteche e che le licenze d'uso su opere fornite online su piattaforme di editori e aggregatori consentano ulteriori utilizzazioni (come avviene ad esempio nel caso delle licenze sottoscritte dalle biblioteche universitarie con molti editori internazionali di area scientifica, che non pongono limiti al numero di accessi simultanei o alla durata dell'accesso da parte degli utenti registrati), rispetto al livello minimo di utilizzazione previsto dalle eccezioni e limitazioni (nel caso del prestito: l'uso a carattere temporaneo da parte di un utente per volta). L'eccezione relativa al prestito bibliotecario non può che valere sia per le opere a stampa, sia per quelle fornite dall'editore tramite la propria piattaforma, come era stato opportunamente evidenziato sia dal Libro verde sul diritto d'autore e i diritti connessi nella Società dell'informazione del 1995 (COM (95) 382 DEF, p. 58), sia dal paragrafo n. 40 del preambolo alla direttiva 2001/29/CE, ove si afferma "La presente direttiva non deve pregiudicare la facoltà degli Stati membri di prevedere deroghe al diritto esclusivo di prestito, nel caso di prestiti effettuati da istituzioni pubbliche, conformemente all'articolo 5 della direttiva del Consiglio 92/100/CEE, del 19 novembre 1992" (N.B.: la direttiva 92/100 è stata poi incorporata nella direttiva 2006/115).

Non a caso, proprio il prestito bibliotecario è espressamente e totalmente escluso dai diritti esclusivi di estrazione e reimpiego di cui all'art. 7 della direttiva 96/9/CE sulla protezione delle banche dati, che al paragrafo 2 offre le seguenti definizioni di "estrazione" e "reimpiego":

"a) per «estrazione» si intende il trasferimento permanente o temporaneo della totalità o di una parte sostanziale del contenuto di una banca di dati su un altro supporto con qualsiasi mezzo o in

qualsivoglia forma; b) per «reimpiego» si intende qualsiasi forma di messa a disposizione del pubblico della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della banca di dati mediante distribuzione di copie, noleggio, trasmissione in linea o in altre forme”.

Come si è detto, il paragrafo 3 del medesimo articolo 7 chiarisce: “Il prestito pubblico non costituisce atto di estrazione o di reimpiego”.

È infine il caso di osservare che tutte le direttive in parola sono state emanate prima dell’adozione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, oggi incorporata nel Trattato di Lisbona e munita quindi di valore giuridico vincolante (art. 6 del Trattato sull’Unione Europea: “«L’Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea del [...] 12 dicembre 2007 [...], che ha lo stesso valore giuridico dei trattati”). Vale a dire che oggi i diritti fondamentali affermati nella carta devono guidare la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, quando è chiamata a interpretare norme, come le direttive, che traggono la loro legittimità dai trattati istitutivi dell’UEe che sono di rango inferiore rispetto a queste ultime. Tra i diritti riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali, vi è il diritto a informare e ad essere informati (articolo 11, primo paragrafo) e altri diritti derivanti da quest’ultimo (diritto alla ricerca scientifica, diritto all’istruzione).

Il prestito bibliotecario e in generale i servizi delle biblioteche sono strumenti delle politiche pubbliche volti a promuovere la diffusione della cultura e l’accesso ai saperi e a superare barriere culturali, economiche e tecniche che possano ostacolare tale accesso. In ambiente digitale e di rete, il servizio pubblico bibliotecario e la sua neutralità rispetto a tutti gli altri attori della filiera della conoscenza costituiscono una fondamentale garanzia di eguaglianza e non discriminazione non solo nei confronti degli utenti, ma anche nei confronti dei produttori di contenuti: uno strumento di salvaguardia dell’ecosistema dell’informazione.

*A cura dell’Osservatorio diritto d’autore e Open access dell’Associazione Italiana
Biblioteche <copyroa@aib.it>*